

71/2010

TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Giudice Designato dr.ssa Alessia Busato,

a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 27 gennaio 2010;

letti gli atti di causa;

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2010 l'associazione ASCI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo ONLUS, Diallo Ibrahima, Niane Ibrahima, Arabi Yassine proponevano istanza ex art. 44 D. Lvo 286/98 e art. 4 Divo 215/03 perché venisse accertato il comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Trezzano, con l'adozione dell'ordinanza n. 312/09, anche in qualità di ufficiale del Governo, avente ad oggetto "disciplina delle riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico da parte di associazioni, comitati o enti che perseguano scopi culturali religiosi o politici. Disposizioni congiunte in tema di ordine pubblico e di pubblica sicurezza". In particolare allegavano il carattere discriminatorio dell'obbligo di tenere tutte le riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico di associazioni, comitati o enti che perseguono scopi culturali, religiosi o politici in lingua italiana e dell'obbligo imposto a colui che promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori ai luoghi destinati al culto di darne preavviso almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento all'autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Allegata la violazione del principio di parità assoluta di diritti tra cittadini e stranieri con riguardo al nucleo di diritti fondamentali, considerando anche che la seconda delle imposizioni si rivolgeva necessariamente alle confessioni religiose diverse da quella cattolica unica ad avere un luogo destinato al culto, chiedevano inoltre la condanna del Sindaco a revocare l'ordinanza, la condanna del Comune a risarcire i ricorrenti persone fisiche del danno non patrimoniale, l'ordine di pubblicazione della sentenza e, occorrendo, un piano di rimozione ex D. Lvo 215/03.

Il Ministero, costituitosi, eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, stante l'annullamento dell'ordinanza intervenuto medio tempore ad opera del T.A.R., e la carenza di legittimazione processuale del Ministero stesso, avendo il Sindaco posto in essere un comportamento esorbitante rispetto a tutte le sue attribuzioni quale Ufficiale del Governo.

Il Comune resistente, costituitosi, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento dell'ordinanza ad opera del T.A.R., la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e l'infondatezza nel merito della pretesa.


Tanto premesso l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, o di cessazione della materia del contendere, non può trovare accoglimento.

Anche senza considerare che la decisione del T.A.R. non è ad oggi definitiva, e che il Comune resistente non ha formulato alcuna acquiescenza alla decisione, deve rilevarsi come il T.A.R. abbia valutato i soli aspetti conseguenti la riconosciuta lesione di interessi legittimi (a fronte dell'omissione del provvedimento ad opera di autorità priva della relativa competenza) e si sia, correttamente, dichiarato carente di giurisdizione con riguardo agli aspetti oggetto del presente giudizio, vertendosi in tema di violazioni di diritti soggettivi fondamentali e perfetti che devono essere vagliati dal Giudice Ordinario.

Conseguentemente, persistendo l'Autorità che ha emesso il provvedimento a ritenere lo stesso non discriminatorio, permane l'interesse dei ricorrenti all'accertamento della natura discriminatoria o meno del comportamento censurato.

Inoltre tutti i ricorrenti persone fisiche hanno formulato domanda di risarcimento danni sulla quale non può certo ritenersi cessata la materia del contendere o venuto meno l'interesse ad agire (salve le valutazioni che verranno effettuate nel seguito con riguardo alla posizione di Arabi Yassine che ha formulato analoga istanza in sede di ricorso innanzi al T.A.R.).

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Ministero sul presupposto dell'impossibilità di imputare all'Amministrazione Statale il comportamento dell'Ufficiale di



Governo, in quanto posto in essere al di fuori delle competenze normativamente attribuite e in assenza di base positiva, non è fondata.

Ad avviso di questo Giudice al fine di verificare se l'attività del Sindaco sia o meno riconducibile (anche) all'Amministrazione Statale è necessario verificare quale fosse l'interesse pubblico addotto a sostegno dell'attività posta in essere.

Nel caso in esame il comportamento censurato, a prescindere dall'inconferenza della prima "presa d'atto" che riassume gli accordi stipulati (o non stipulati) tra lo Stato Italiano e varie confessioni religiose, è motivato da esigenze attinenti la "salute ed al benessere di ciascun individuo" (si veda il primo "riconosciuto") "la salubrità e l'abitabilità degli spazi utilizzati e la sicurezza urbana" (si veda il secondo "riconosciuto"), nonché ragioni di "sicurezza pubblica, di moralità e di sanità pubblica" (si veda il punto 3) del provvedimento emesso), sì da poter essere ricondotto quantomeno sotto il profilo della sicurezza pubblica ad attività di Ufficiale di Governo.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata.

Quanto alle persone fisiche il ricorrente Diallo Ibrahima ha allegato di essere responsabile dell'ufficio stranieri della CGIL, Niane Ibrahima ha allegato di essere funzionario Fillea CGIL - entrambi operanti nell'ambito dell'aiuto agli stranieri anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tenendo con essi nel comune di Trenzano riunioni anche di tipo culturale e politico-, Arabi Yasine ha allegato di essere vicesegretario dell'Associazione Culturale per l'integrazione, con sede in Trenzano, e con attività rivolte a stranieri di origine magrebina.

L'indicazione così circostanziata degli elementi di effettivo rapporto con il territorio del comune di Trenzano e, conseguentemente, con l'ambito di operatività dell'ordinanza sindacale non può essere disconosciuta a fronte delle generiche contestazioni del Comune resistente né a maggior ragione a fronte dell'asserzione di parte ricorrente secondo la quale, nel caso in esame, non sarebbero immediatamente individuabili i soggetti lesi.

L'esistenza di una (ulteriore) pluralità di soggetti lesi, non immediatamente individuabili non è assunto incompatibile con l'effettiva individuazione di alcuni di tali soggetti.



Il comportamento denunciato per la sua genericità (imporre l'uso della lingua italiana per tutte le riunioni nel territorio del Comune di Trenzano in presenza dei presupposti indicati nell'ordinanza, imporre il preavviso di trenta giorni per tutte le cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico al di fuori di luoghi destinati al culto) si rivolge ad un numero di soggetti potenzialmente indeterminato e indeterminabile, non essendo certo rivolto solo ai residenti nel territorio comunale di lingua straniera (o che eventualmente per motivi culturali o altro volessero unirsi parlando lingua straniera).

Il ricorso presentato in proprio da tre persone fisiche per denunciare il comportamento discriminatorio non esclude pertanto l'esistenza di ulteriori soggetti lesi non individuati o individuabili.

Sotto tale profilo deve pertanto ritenersi sussistente anche la legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti ai sensi dell'art. 5 ultimo comma D. Lvo 215/2003, norma applicabile al caso de quo. In quanto la discriminazione per motivi di lingua può ben essere ricompresa nell'ambito di operatività del D. Lvo citato che all'articolo 1 impone di tenere conto dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale (e quindi linguistico) e religioso.

Passando al merito, l'effetto discriminatorio del provvedimento impugnato con riguardo all'uso obbligatorio della lingua italiana nel corso di riunioni pubbliche (nell'ampia accezione delineata dall'ordinanza) è evidente.

Il libero uso della propria lingua di origine deve essere ricondotto al nucleo fondamentale dei diritti dell'individuo, connotandone fortemente la personalità e permettendogli piena libertà di espressione e di comunicazione.

Imporre ad una persona l'uso di una lingua diversa da quella nazionale, se non giustificato da un solido rispetto del principio di ragionevolezza (sotteso, ad esempio, all'esigenza che l'uso della lingua italiana sia garantito in atti pubblici o nell'esercizio di pubbliche funzioni) neppure delineato nel provvedimento de quo, costituisce illegittima disparità di trattamento che rientra nella nozione di discriminazione vietata nel nostro ordinamento.




Tale conclusione è sostanzialmente condivisa dalla difesa del Ministero resistente, che ha espressamente riconosciuto il carattere discriminatorio del provvedimento, allegando altresì missiva del Prefetto, indirizzata al Sindaco, che sollevava analoghi dubbi, e, a ben vedere, non è confutata neppure dalle difese del Comune resistente che, nel merito, si è limitato a sostenere che l'ordinanza non vieterebbe l'uso di altre lingue nel corso delle riunioni ma imporrebbe in ogni caso l'uso (anche) della lingua italiana.

Tale interpretazione non trova alcun sostegno né linguistico, in quanto il provvedimento de quo impone espressamente l'uso della lingua italiana - "tutte le riunioni devono essere tenute in lingua italiana" - senza lasciar adito alla possibilità di utilizzo di altre lingue in aggiunta a quella nazionale né dal punto di vista normativo (non risultando che vi sia stato alcun provvedimento di "interpretazione autentica" dell'ordinanza de quo).

Tale rilievo esimo da qualsiasi valutazione in ordine alla portata discriminatoria o meno di un provvedimento che imponesse in ogni caso il bilinguismo nelle riunioni pubbliche o aperte al pubblico di cui al provvedimento de quo.

Il ricorso non merita accoglimento con riguardo all'obbligo di preavviso (di almeno trenta giorni) imposto a chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto. La circostanza che tale obbligo si sovrapponga a quello previsto dal T.U.L.P.S. (pur dilatando considerevolmente il termine di preavviso con decisione della cui necessità o opportunità non può valutare questo Giudice) e si rivolga a tutte le pratiche religiose (di qualsiasi confessione) tenute fuori dai luoghi di culto ad avviso dello scrivente esclude un effetto discriminatorio.

Salva la regolamentazione delle spese di lite, di cui si dirà, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata dalle persone fisiche ricorrenti, non potendo ritenersi il danno in re ipsa e non avendo parte ricorrente allegando alcun elemento dal quale desumerne la concreta sussistenza del danno. Quanto sopra permettere di ritenere assorbito ogni rilievo in ordine



alla ammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente Arabi Yassine sia in questa sede sia innanzi al T.A.R.

In considerazione di quanto sopra il ricorso merita accoglimento con riguardo all'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dal Comune di Trenzano consistito nell'aver adottato l'ordinanza 312/09 nella parte in cui imponeva l'uso della lingua italiana per tutte le riunioni di cui all'art. 2 lettera f).

Dato atto e rilevato che il provvedimento è già stato annullato dal T.A.R., con riguardo anche alla lettera f) del punto 2), null'altro deve essere imposto in questa sede al Comune al fine di far cessare il comportamento discriminatorio.

A mente del combinato disposto degli art. 44 T.U. immigrazione e 4 D. Lvo 215/03, trattandosi di amministrazione comunale, questo Giudice ritiene che debba essere ordinata la pubblicazione del presente provvedimento solo sul quotidiano a tiratura locale "Bresciaoggi" con spese a carico del Comune.

Le spese legali tra ricorrenti e Ministero, stante la difesa del Ministero di sostanziale acquiescenza nel merito, possono essere compensate.

Le spese tra ricorrenti e Comune di Trenzano seguono la soccombenza sostanziale e stante l'assenza di nota possono essere liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato

accerta e dichiara

il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dal Comune di Trenzano consistito nell'aver adottato l'ordinanza 312/09 nella parte in cui imponeva l'uso della lingua italiana per tutte le riunioni di cui all'art. 2 lettera f);

ordina

la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta, a spese del Comune di Trenzano, sul quotidiano locale Bresciaoggi e sul sito del Comune;

spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 29 gennaio 2010

IL G.D.
[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
29 GEN 2010
Cancelleria